

COMUNE DI VEDANO OLONA.

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

I N D I C E

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

1. DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA	Pag.	1
2. DISCIPLINA ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA	"	1
3. VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA	"	1
4. DISPOSIZIONI GENERALI PER AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA	"	1
5. PUBBLICITA' DELLE LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA	"	2
6. DECADENZA DELLE CONCESSIONI	"	2
7. DURATA, RINNOVAZIONE, VIDIMAZIONE DI LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA	"	2
8. UFFICI COMUNALI COMPETENTI AL RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA	"	2

TITOLO II°

DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

9. TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA	Pag.	4
10. DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA	"	4
11. OCCUPAZIONE DI MAGGIORE AREA	"	4
12. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	"	4
13. REVOCA DELLE CONCESSIONI	"	5
14. ESTETICA E DECORO CITTADINO	"	5
15. COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE, PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA	"	6
16. INSTALLAZIONE DI TENDE	"	6
17. INSEGNE, VETRINE, PUBBLICITA' LUMINOSA	"	6
18. ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI	"	6

TITOLO III°

PULIZIA E DECORO DEL CENTRO ABITATO

19. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	Pag.	8
20. MALTRATTAMENTO DI ANIMALI	"	8
21. TURPILOQUIO E PORNOGRAFIA	"	8
22. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	"	8
23. AFFISSIONI	"	9
24. CARTELLI E ISCRIZIONI	"	9
25. COLLOCAMENTO DI MONUMENTI, TARGHE E LAPIDI	"	9
26. DIVIETO DI LAVATURA, RIPARAZIONE DI VEICOLI E DI ATTIVITA' ARTIGIANE IN GENERE SU AREE PUBBLICHE	"	9
27. ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA	"	9
28. PULIZIA DI ANDITI, VETRINE, NEGOZI	"	10
29. SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI	"	10
30. MANUTENZIONE ED USO DELLE ACQUE DI RIFIUTO	"	10
31. TRASPORTO DI LETAME, COSE SPORCHE E MATERIALI DI ESPURGO	"	10
32. TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE	"	10
33. SGOMBERO DELLA NEVE.	"	10
34. SCARICO RESIDUI DI COSTRUZIONE	"	11
35. FUMO ED ESALAZIONI	"	11
36. CORTEI, CERIMONIE	"	11
37. QUESTUE	"	11
38. ALTRE ATTIVITA' VIETATE: SUOLO PUBBLICO	"	11
39. ALTRE ATTIVITA' VIETATE: LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI	"	12
40. ALTRE ATTIVITA' VIETATE: IMPIANTI PUBBLICI	"	12

TITOLO IV°

TUTELA DELL'EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL TERRITORIO

41. PULIZIA DEI BOSCHI	Pag.	14
42. MOVIMENTI DI TERRENO	"	14
43. TAGLIO DI PIANTE PREGIATE	"	14

T I T O L O V °

QUIETE DEL CENTRO ABITATO

44. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	Pag. 15
45. CUSTODIA DEI CANI	" 15
46. MUSERUOLE E COLLARI	" 15
47. ACCALAPPIAMENTO	" 15
48. RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE	" 16
49. IMPIANTI DI MACCHINARI NELLE VICINANZE DI CASE DI ABITAZIONE	" 16
50. USO DI SEGNALAZIONI SONORE	" 16
51. ALTRE ATTIVITA' CONTRARIE ALLA PUBBLICA QUIETE	" 16
52. ATTIVAZIONE ED ESERCIZIO DI MESTIERI, ARTI, INDUSTRIE, LABORATORI, DEPOSITI	" 17
53. DOMANDA DI ATTIVAZIONE	" 17
54. MISURE PREVENTIVE ANTIRUMORE, IGIENE E SICU= REZZA	" 17
55. INADEMPIMENTI	" 18
56. REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI	" 18
57. ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE	" 18
58. SALE DA BALLO, CINEMA, RITROVI	" 18
59. CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	" 18
60. NORME PER LA RILEVAZIONE DEI RUMORI	" 19
61. VIGILANZA	" 19
62. CRITERI PER LO SCARICO DELLE ACQUE ARTIGIANA= LI E INDUSTRIALI	" 19

T I T O L O V I °

SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO

63. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	Pag. 20
64. TRASPORTO DI OGGETTI	" 20
65. ROVINIO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI	" 20
66. ORDINE DI RIPARAZIONI	" 20
67. PROTEZIONI IN OCCASIONE DI LAVORI	" 21

68. POZZI E CISTERNE	Pag. 21
69. VERNICIATURE	" 21
70. ESPOSIZIONI SULLE PUBBLICHE VIE	" 21
71. PRESCRIZIONI PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI	" 21

T I T O L O V I I °

DISCIPLINA DELLE SOSTANZE ESPLODENTI ED INFIAMMABILI CAUTELE CONTRO GLI INCENDI E L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

72. PRESCRIZIONI PER I RECIPIENTI CONTENENTI LIQUIDI INFIAMMABILI	Pag. 23
73. DEPOSITO DI SOSTANZE INFIAMMABILI NEI LOCALI DI VENDITA	" 23
74. PRESCRIZIONI PER PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE DI CELLULOIDE	" 23
75. CARTELLO DI DIVIETO DI FUMARE	" 23
76. PRESCRIZIONI PER FUCINE E FORNI	" 24
77. MANUTENZIONE CANNE FUMARIE	" 24
78. PRESCRIZIONI PER CANNE FUMARIE	" 24
79. PRESCRIZIONI CONTRO IL PERICOLO DI INCENDIO	" 24
80. DIVIETO DI ATTIVITA' COMPORTANTI PERICOLI DI INCENDIO	" 24
81. PRESCRIZIONI PER L'USO DI LANTERNE	" 24
82. PRESCRIZIONI PER I LOCALI CONTIGUI A DEPOSITI DI MATERIE INFIAMMABILI	" 25
83. NORME DI PREVENZIONE ANTINCENDIO	" 25
84. NORME DI PREVENZIONE ANTISMOG	" 25
85. CONDUTTURE DEL GAS	" 25
86. IMPIANTI CENTRALIZZATI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO	" 26
87. USO DI FIAMMA LIBERA	" 27
88. FUOCHI ARTIFICIALI, ESPLOSIVI	" 27
89. SEGNALAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI INCENDIO	" 27
90. ABUSO DI SEGNALAZIONI	" 27

TITOLO VIII°

ANNOA ED ESERCIZI PUBBLICI

AMBULANTI E MESTIERI VARI

91. AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO	Pag. 29
92. OBBLIGO DI VENDITA	" 29
93. CONDIZIONI DEI LOCALI	" 29
94. PESI E MISURE	" 29
95. PESATURA DELLE MERCI	" 29
96. VENDITA DEL PANE	" 30
97. CARTA PER AVVOLGERE I GENERI COMESTIBILI	" 30
98. CARTELLINI DEI PREZZI	" 30
99. DIVIETO DI ESPOSIZIONE DI ALCUNE MERCI	" 30
100. LOTTA CONTRO LE MOSCHE	" 30
101. ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE	" 30
102. VENDITA AMBULANTE COMESTIBILI	" 31
103. FIERE E SAGRE	" 31
104. PRESCRIZIONI DURANTE LA VENDITA AMBULANTE	" 31
105. MESTIERI AMBULANTI	" 31
106. FACCHINI	" 32
107. NOMADI	" 32

TITOLO IX°

PENALITA'

108. PENALITA'	Pag. 33
109. RIMMISSIONE IN PRISTINO	" 33
110. SANZIONI ACCESSORIE	" 33

TITOLO X°

DISPOSIZIONI FINALI

111. DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 34
--------------------------	---------

DISPOSIZIONI GENERALI

1. DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA.

La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

Oltre che tali norme, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale e dagli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti da leggi e regola

Modifica apportata con delib. n. 78 C.C. del 17.11.1977

- art. 2 -

"Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni. Gli interventi di polizia giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale."

Le loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nei negozi, nei laboratori, nelle officine e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Potranno inoltre accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente Regolamento, alle leggi, ai decreti e alle ordinanze dell'Autorità; osservato il disposto dell'art. 333 C.P.P..

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita ed utensili che servano alla pesatura, manipolazione, formazione e cottura: può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, la distruzione di sostanze nocive, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso.

Le spese che a tale scopo si incontrano sono a carico degli interessati e sono ripetibili fiscalmente in conformità dell'art. 153 del T.U. Legge Comunale e Provinciale n° 148 del 4 febbraio 1915.

4. DISPOSIZIONI GENERALI PER AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente Regolamento si intendono accordate:

a) personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il

fatto della concessione data;

d) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;

e) sotto l'osservanza di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse in corso.

5. PUBBLICITA' DELLE LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA.

Tutte le licenze e concessioni dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Esse dovranno essere presentate agli agenti che ne facciano richiesta, e, nel caso di smarrimento o distruzioni, i concessionari dovranno richiederne la rinnovazione, presentando all'ufficio comunale competente una certificazione dell'autorità di polizia dalla quale risulti la distruzione o lo smarrimento.

6. DECADENZA DELLE CONCESSIONI.

Ferme restando le disposizioni speciali, qualunque concessione decadrà di diritto, quando si verifichi uno dei seguenti casi:

a) quando il concessionario non osservi le condizioni alle quali fu subordinata la concessione, a pena di decadenza;

b) qualora il concessionario non abbia esercitata la concessione nel termine indicato dal permesso o licenza;

c) qualora, dopo aver continuato l'esercizio della concessione, l'abbia, senza darne preavviso, sospesa per qualsiasi causa, per un periodo:

- di giorni 30, se la concessione aveva la durata di un anno o più;
- di giorni 10, se aveva la durata inferiore ad un anno, ma superiore ai 30 giorni;
- di giorni tre negli altri casi.

Nei casi contemplati dal presente articolo non si farà luogo ad alcun rimborso od esonero parziale o totale di imposta o tassa.

7. DURATA, RINNOVAZIONE, VIDIMAZIONE DI LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA.

Tutte le licenze, salvo che non sia diversamente stabilito, scadono con il 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO e possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno, previa presentazione di apposita domanda.

Le licenze di carattere permanente sono invece soggette alla vidimazione annuale entro lo stesso termine, al solo fine di esaminare se nel frattempo non sia mutata la situazione di fatto e di diritto che ne aveva motivato il rilascio.

8. UFFICI COMUNALI COMPETENTI AL RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA.

Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze sono richieste e consegnate ai titolari a mezzo dell'Ufficio Polizia Urbana.

Il medesimo ufficio curerà che vengano osservate le condizioni eventualmente imposte da altri uffici comunali ed informerà altresì i medesimi dell'avvenuto rilascio, qualora fosse necessario per il buon andamento dell'interesse dell'Amministrazione.

TITOLO II°

DELL' OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

9. TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA.

L'occupazione di aree pubbliche, in qualsiasi forma, è disciplinata (salvo le norme del T.U. Codice della Strada, del Regolamento Edilizio Comunale e del Regolamento e tariffa sulla tassa d'occupazione del suolo pubblico) dalle disposizioni di questo Regolamento.

Le concessioni non inferiori all'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre temporanee.

Le permanenti cessano solo a seguito di rinuncia degli interessati o di revoca dell'Amministrazione; le temporanee cessano alla naturale scadenza del termine della loro validità e potranno essere rinnovate per giustificati motivi, a domanda degli interessati.

10. DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA.

Ogni concessione si intende accordata personalmente al concessionario senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi di cui all'art. 13.

Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanea con cesate, cavalletti, ripari ed in genere con mezzi intesi a limitare il transito, vengono rilasciate sulla base di apposito provvedimento del Sindaco. Quelle invece con chioschi e manufatti vari per esercizi commerciali, propaganda o per parcheggi, vengono rilasciate sulla base di apposita deliberazione della Giunta Municipale, sempre che la durata non ecceda il quinquennio. In caso di durata ultraquinquennale, la competenza rimarrà attribuita al Consiglio Comunale.

Tali concessioni saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisate le qualità dell'occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.

Per le occupazioni giornaliere l'atto di concessione sarà costituito dalla bolletta rilasciata dal concessionario a prova del pagamento della tassa di concessione nella quale, però, saranno sempre indicati le qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.

11. OCCUPAZIONE DI MAGGIORE AREA.

L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso, potrà provocare, se in recidiva, oltre ad una sanzione pecuniaria, l'immediata revoca della concessione; se l'infrazione di cui sopra ha luogo col tacito assenso di altro concessionario limitrofo, le sanzioni predette potranno rivolgersi anche verso colui che col proprio comportamento ha favorito tale violazione.

12. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

Il concessionario deve inoltre sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;

b) compiere le opere necessarie e tutte le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli al transito con la speciale osservanza delle norme di cui all'art. 8 del Codice della Strada;

c) ridurre al pristino stato il terreno occupato al termine della concessione;

d) mantenere lo spazio occupato circostante pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato. Ciò vale anche per chi ottiene permessi giornalieri, nel qual caso è fatto a lui obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli e ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi, edifici di qualsiasi genere.

e) mantenere le baracche ed i loro annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che di volta in volta stabilirà l'Autorità comunale, anche a mezzo di ordini verbali.

Il concessionario deve inoltre attenersi agli ordini dati dall'Autorità comunale, anche verbalmente, a mezzo dei propri agenti, per motivi di decoro, pubblico interesse, igiene, e per evitare ogni turbamento al buon andamento di manifestazioni o simili.

13. REVOKA DELLE CONCESSIONI.

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento alle condizioni contenute nell'atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente, possono essere ordinati anche verbalmente da agenti municipali della vigilanza urbana con l'obbligo da parte loro di informarne i competenti uffici dell'Amministrazione al fine dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

Nel solo caso di revoca per sopravvenute ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale. E' altresì motivo di revoca l'esercizio non diretto della concessione o quello effettuato in modo diverso da quello indicato nella concessione stessa.

14. ESTETICA E DECORO CITTADINO.

Nelle concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, ecc., oltre alle disposizioni contenute nel T.U. Codice della Strada, il Sindaco terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione e alla decorosità dell'insieme.

Tutti gli oggetti e manufatti che servono al posteggio sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti, al fine di vietare o limitarne l'uso o far modificare la forma o l'aspetto dei medesimi.

15. COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE, PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA.

L'occupazione di area pubblica con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro è consentita davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

Nella concessione sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.

L'Amministrazione Comunale, però, può negare la concessione anche quando l'anzidetta proporzione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico e la viabilità.

16. INSTALLAZIONE DI TENDE.

Per le tende dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite esterno, dovrà in ogni caso essere minore almeno di 20 cm. della larghezza massima del marciapiede; così dicasi per quelle da collocarsi nei vani dei portoni, delle arcate, degli intercolonnati dei portici, tenuto conto del decoro dell'infisso e della località in cui viene eseguito. L'altezza minima da terra non potrà in ogni modo essere minore di due metri.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere le lampade della pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche o altra cosa destinata alla pubblica vista.

Esse dovranno essere assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza del vento o per altra causa.

17. INSEGNE, VETRINE, PUBBLICITA' LUMINOSA.

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per forma, disegno, colorazione e ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, generare confusione coi segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

Per quanto concerne le sporgenze e le altezze delle vetrine dal suolo e dall'allineamento stradale si fa riferimento al regolamento Edilizio.

In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione delle mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza comunale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

18. ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI.

Salvo quanto stabilisce il Regolamento d'Igiene, le concessioni di occupazione di suolo pubblico per esposizioni di merci all'esterno dei negozi possono essere accordate, purché non arrechino intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

Nell'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di 60 cm. dal suolo.

Particolari limitazioni, in relazione a quanto stabilito nell'articolo 15, saranno osservate in caso di intralcio alla circolazione.

TITOLO III°

PULIZIA E DECORO DEL CENTRO ABITATO

19. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Ferme restando le vigenti norme degli altri Regolamenti comunali, tutte le cose, i manufatti e i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servizio di pubblico uso o comunque sottoposti alla pubblica vista debbono essere tenuti costantemente puliti e decorosi.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento.

A tal fine sono dirette le specifiche norme del presente titolo le quali appunto disciplinano la materia in modo particolare ed in via meramente indicativa e senza pregiudizio alcuno della generalità dei casi e delle circostanze che, nelle singole fattispecie, integreranno, di volta in volta, la violazione del disposto del primo comma del presente articolo.

Ai contravventori oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

20. MALTRATTAMENTO DI ANIMALI.

A norma dell'art. 1 Legge 12 giugno 1913, n° 611 sono vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite, malattia non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animale.

21. TURPILOQUIO E PORNOGRAFIA.

E' vietato in pubblico il linguaggio turpe o blasfemo o comunque contrario alla morale e al buoncostume.

E' altresì vietata l'esposizione e l'affissione in luogo pubblico di manifesti, avvisi, reclames, illustrazioni, vignette, bozzetti e qualsiasi altro oggetto che sia ritenuto offensivo della morale e del buon costume.

22. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI.

I proprietari dei caseggiati dovranno tenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne, le scale, le inferriate ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Devono curare che sia sempre garantita una conveniente illuminazione degli accessi, delle scale, dei passaggi di uso comune aperti al pubblico. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco, alla rinnovazione della tinteggiatura, alla pulizia delle targhe dei numeri civici, all'estirpamento dell'erba lungo la fronte delle proprie case, fino alla linea esterna del marciapiede o della strada.

Sarà loro obbligo inoltre provvedere alla rimozione di manifesti posti contro le disposizioni di legge e alla cancellazione delle iscri-

zioni e di tutto ciò che sia stato abusivamente apposto con ovvia facoltà di rivalersi per le spese sui responsabili dell'abuso.

23. AFFISSIONI.

I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati di qualunque genere dovranno essere affissi unicamente a cura dell'ufficio pubbliche affissioni nei luoghi prestabiliti.

E' vietato stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la loro pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

E' vietato il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano alterare la nettezza del suolo o comunque causare disturbo, salvo speciale autorizzazione scritta del Sindaco.

Si applicano in materia le norme del Regolamento comunale delle affissioni e della pubblicità.

24. CARTELLI E ISCRIZIONI.

Fatte salve le norme del Regolamento Edilizio, nessuna insegna, iscrizione, disegno, potrà essere apposto sui muri prospicienti le pubbliche vie, senza autorizzazione del Sindaco.

Tale autorizzazione potrà essere negata a tutela della bellezza panoramica, della storicità dei luoghi, per i motivi di cui all'art. 17 o per altro interesse pubblico non predeterminabile.

E' sempre negata sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale.

25. COLLOCAMENTO DI MONUMENTI, TARGHE E LAPIDI.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi lungo le vie o piazze pubbliche è necessario ottenerne l'approvazione e salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Sindaco prima di concedere il permesso dovrà sottoporre i progetti all'esame della Commissione Edilizia, se previsto dal Regolamento Edilizio.

26. DIVIETO DI LAVATURA, RIPARAZIONE DI VEICOLI E DI ATTIVITA' ARTIGIANE IN GENERE SU AREE PUBBLICHE.

E' proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura di veicoli o di cose personali in genere.

Sono altresì vietate le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco.

27. ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA.

E' vietato appendere biancheria, panni, o simili e distenderli sulle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti la via pubblica; per le finestre interne invece è possibile eseguire tali operazioni purchè

non si rechi danno alle persone che transitano nei luoghi sottostanti.

28. PULIZIA DI ANDITI, VETRINE, NEGOZI.

Ogni operazione di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi, di marciapiedi antistanti i negozi è vietata dopo le ore 9.

29. SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI.

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano, con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno apertura verso i cortili interni, purchè ciò sia sempre fatto tra le ore 7 e le ore 9.

30. MANUTENZIONE ED USO DELLE ACQUE DI RIFIUTO.

I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque è nel godimento di una abitazione deve provvedere alla pulizia e al perfetto funzionamento dei tubi di scarico delle latrine, dei lavandini, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico.

Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi perdenti da costruirsi a cura dei privati, previa depurazione secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio e d'Igiene.

Per ciò che riguarda i rifiuti domestici si intendono vincolanti le disposizioni impartite dal servizio di nettezza urbana sia per ciò che si riferisce all'uso degli appositi contenitori in plastica a perdere, sia alla detenzione e al trasporto dei medesimi.

31. TRASPORTO DI LETAME, COSE SPORCHE E MATERIALI DI ESPURGO.

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, che si effettuano in botti non a sistema inodoro devono essere eseguite dalle ore 23 alle ore 6.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato.

32. TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE.

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, detriti, ghiaccio, calce, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi, acque luride od altre deve essere effettuato su carri atti al trasporto, in modo che nulla venga disperso sul suolo pubblico o comunque sollevato nell'aria.

33. SGOMBERO DELLA NEVE.

I proprietari delle case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi, di rompere o coprire con altre materie antisdrucchiolevoli, il ghiaccio che si forma, di non gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare.

E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Sinda

co, sotto cautele da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi sulle vie e piazze, purchè essa venga in seguito asportata a cura di chi ha eseguito lo scarico.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, degli esercizi, caffè e simili esistenti al piano terreno.

34. SCARICO RESIDUI DI COSTRUZIONE.

Lo scarico dei residui di costruzione, ruderi, calcinacci, ecc., non potrà eseguirsi che nei luoghi appositamente destinati.

I contravventori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale abusivamente depositato.

35. FUMO ED ESALAZIONI.

E' proibito provocare esalazioni che arrechino danno e molestia. A coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti è vietato:

1) di eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico, o in zona del territorio ove tali attività siano in contrasto con le destinazioni am-messe dal vigente Programma di Fabbricazione;

2) di compierle senza l'ausilio di quelle cautele ritenute necessarie dalla legge, dalle norme di buona tecnica, dalle prescrizioni dell'Autorità comunale.

E' vietato altresì bruciare sterpi o rifiuti di giardinaggio o altro materiale nell'interno delle proprietà private dell'abitato, qualora ne possa derivare molestia o danno ai vicini.

36. CORTEI, CERIMONIE.

Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni ne darà avviso oltre che alle Autorità di P.S. anche al Sindaco almeno tre giorni prima delle cerimonie stesse.

E' vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

37. QUESTUE.

In tutto il territorio del Comune, è vietato mendicare, questuare, raccogliere fondi e simili senza speciale permesso del Sindaco e premessa, in ogni caso, la prescritta autorizzazione dell'Autorità di P.S..

E' in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico.

38. ALTRE ATTIVITA' VIETATE: SUOLO PUBBLICO.

Sul suolo pubblico, oltre ai divieti di cui più specificatamente agli articoli precedenti, sono particolarmente vietate le seguenti operazioni, tenuta altresì sempre presente la disposizione del terzo comma dell'art. 19:

1) pulizia di animali;

2) segare, spaccar legna, pigiare uva e fare ogni altra operazione che possa dar luogo a danneggiamenti od imbrattamento;

- 3) eseguire attività e giochi che possano recare pregiudizio alla circolazione ed all'incolumità delle persone o delle cose;
- 4) scagliare pietre, oggetti pericolosi in genere; guastare la pavimentazione o altre cose mobili di pubblico uso;
- 5) inquinare l'acqua delle fontane, lasciarvi cadere ogni genere di materiale, renderne deteriore l'uso ed il funzionamento;
- 6) percorrere i viali alberati delle aree destinate a verde pubblico e riservate ai pedoni, con mezzi e veicoli in genere;
- 7) entrare nei tappeti verdi, cogliere fiori e manomettere piante o comunque danneggiarle;
- 8) ferrare animali e riparare cicli, motocicli ed auto sulle aree pubbliche da parte di coloro che esercitano professionalmente tali attività;
- 9) lavorare sulle porte delle case, delle botteghe e dei magazzini, salvo i casi in cui ciò sia richiesto dalla specifica attività svolta.

39. ALTRE ATTIVITA' VIETATE: LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI.

E' vietato:

- a) sdraiarsi sulle panche dei luoghi pubblici, sui marciapiedi e sui parapetti;
- b) sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici e sulle soglie delle abitazioni e delle chiese;
- c) collocare involti ed oggetti di qualunque genere sulle soglie stesse e sui gradini dei monumenti;
- d) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, i vestiboli, gli androni e sulle scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, bere, giocare, dormire, compiere atti contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o tali che rechino disturbo alla pubblica quiete;
- e) salire in qualsiasi circostanza sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sui fanali, sulle cancellate, sui muri di cinta, sulle fontane e simili;
- f) accedere o far accedere persone sui tetti delle case in occasione di pubblici spettacoli, cerimonie e simili. In caso di violazione della presente norma, la contravvenzione viene elevata al proprietario dello stabile ed, ove esiste, anche al custode;
- g) camminare sulle spallette dei ponti e dei corsi d'acqua o collocarvi, senza permesso del Sindaco, oggetti di qualsiasi specie.

40. ALTRE ATTIVITA' VIETATE: IMPIANTI PUBBLICI.

E' vietato:

- otturare le caditoie dei pubblici orinatori e delle fogne, o introdurvi materie solide o semisolide;
- imbrattare od in qualsiasi modo danneggiare i pubblici orinatori, i locali adibiti ad uso di pubbliche latrine e gli oggetti che si trovano nei locali medesimi;
- impedire o diminuire la efficacia dell'uso o recare in qualunque modo danni agli oggetti della pubblica illuminazione, alle linee aeree, ai binari delle tranvie, alle segnalazioni e targhe stradali ed a quelle indicanti pericolo, alle fontane e ad ogni altra cosa destinata a contenere od a far defluire acque di uso pubblico ed in genere a qual-

siasi opera o cosa di pubblico interesse o comodità (es.: panchine, ecc.);

- recare danno o imbrattare con scritti, figure o simili segni od in altro modo, i monumenti, le mura o i recinti degli edifici pubblici e privati, dei giardini e degli orti, i marciapiedi ed i lastrici delle vie e delle piazze, le spallette dei corsi d'acqua e dei ponti, i sedili, le colonne e ciò che, debitamente autorizzato, viene esposto alla vista del pubblico.

Le spese che si incontrano per riparare i danni arrecati, sono a carico dei contravventori e sono ripetibili fiscalmente, in conformità dell'art. 153 della L.C.P. n° 148 del 4.2.1915, senza pregiudizio dell'azione penale.

T I T O L O I V °

TUTELA DELL'EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL TERRITORIO

41. PULIZIA DEI BOSCHI.

E' assolutamente vietato gettare o abbandonare rifiuti nei boschi o lungo le strade aperte al pubblico transito.

I proprietari di boschi adiacenti cascinali ed abitazioni sparse, nonché case periferiche di nuclei abitati confinanti con i boschi stessi, devono mantenere libera una fascia di terreno della larghezza non inferiore a mt. 25, da erba, fogliame secco e sottobosco in genere, nonché dagli eventuali rifiuti di qualsiasi natura.

I contravventori saranno severamente perseguiti a norma di legge e per la loro individuazione saranno sufficienti indizi o altri elementi a giudizio degli agenti municipali.

42. MOVIMENTI DI TERRENO.

E' vietato procedere al riempimento di avvallamenti di terreno e a sbancamenti di terra che possano alterare l'equilibrio naturale dell'ambiente, o turbare la stabilità del suolo.

Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente richieste e autorizzate dal Sindaco sentito il parere degli Assessorati competenti, e sempre con il rispetto del Regolamento Edilizio vigente.

Le eventuali deroghe in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, potranno essere concesse solo previo nulla osta del Corpo Forestale.

43. TAGLIO DI PIANTE PREGIATE.

Allo scopo di tutelare nel pubblico interesse il verde pubblico e privato esistente nel centro abitato, anche in proprietà recintate, si fa divieto assoluto di tagliare ed abbattere pini, abeti, cedri o altre piante di specie pregiata aventi altezza superiore a cinque metri o diametro superiore a 30 cm. ad altezza di uomo.

Solo in caso di estrema e comprovata necessità, il taglio potrà essere autorizzato dal Sindaco, su richiesta degli interessati.

Questa autorizzazione potrà essere concessa solo a condizione che le piante da eliminare vengano rimpiazzate, nella stessa proprietà, da altre, di specie analoga e di adeguate dimensioni.

QUIETE DEL CENTRO ABITATO

44. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In tutti i luoghi pubblici e in quelli privati è fatto divieto di compiere azioni e tenere comportamento che rechino comunque disturbo e molestia alla quiete, al riposo e al lavoro dei cittadini. A tal fine sono rivolte le norme del presente titolo, per le quali vale l'AVVERTENZA di cui al terzo comma dell'articolo 19.

45. CUSTODIA DEI CANI.

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, cortili, giardini di cani od altri animali che disturbino, con insistenza e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

In tal caso gli agenti municipali oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario e del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale o a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato o eventualmente soppresso.

46. MUSERUOLE E COLLARI.

In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico tutti i cani debbono essere muniti di collare con placca metallica portante il numero di iscrizione nella matricola comunale dei cani, nonchè di museruola atta a impedire la morsicatura.

Quelli di grossa taglia inoltre, dovranno essere tenuti a mano con solido guinzaglio e di lunghezza non superiore a cm. 70.

Nei luoghi privati cui si accede liberamente potranno anche essere privi di museruola, purchè siano tenuti legati in modo da non recare danno alle persone; potranno poi venire sciolti nelle ore notturne semprechè l'accesso a detti luoghi sia chiuso.

Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola;

- 1) i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dai cacciatori;
- 2) cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- 3) i cani guida per ciechi.

47. ACCALAPPIAMENTO.

I cani trovati a vagare in luogo pubblico senza museruola oppure mancanti di collare, saranno accalappiati, salva sempre la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore.

E' proibito impedire agli accalappiacani l'esercizio delle loro funzioni col favorire la fuga dei cani da accalappiare.

Coloro che intendono recuperare i cani accalappiati devono, entro il termine di giorni 5, farne richiesta al competente ufficio comunale dal quale si farà luogo al rilascio, contro il rimborso delle spese di custodia e di mantenimento, oltre al pagamento delle pene pecuniarie al-

le quali i proprietari saranno sottoposti per le eventuali infrazioni a disposizioni regolamentari.

L'ufficio dovrà preventivamente accertare:

a) l'indole innocua del cane, trascorso favorevolmente il prescritto periodo di osservazione;

b) l'appartenenza del cane alla persona che lo richiede e la presentazione della bolletta comprovante il pagamento delle imposte dovute.

Per ciò che riguarda la loro soppressione, le modalità di intervento nei confronti dei cani rabbiosi e morsicatori, valgono le prescrizioni che all'uopo saranno impartite dal Medico Veterinario Comunale.

48. RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE.

Nelle abitazioni private è vietato produrre rumori di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini.

A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radiotelevisivi e simili. Previa diffida, l'Autorità Comunale, su denuncia degli interessati, accerta le contravvenzioni a carico dei responsabili.

49. IMPIANTI DI MACCHINARI NELLE VICINANZE DI CASE DI ABITAZIONE.

Gli impianti non devono, a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti re si indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per la particolare condizione dei luoghi e degli impianti, l'impianto dovrà essere fornito di una adeguata siste mazione antivibrante.

Negli impianti di cui sopra potrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibra zioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione con sistemi meccanici.

Anche a tale attività è applicabile la disposizione dell'art. 54.

50. USO DI SEGNALAZIONI SONORE.

In genere sono vietati gli abusi di sirene e di altri strumenti sono ri; negli stabilimenti industriali, l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario d'inizio e cessazione del lavoro. Comunque la sua durata non può essere superiore a dieci secondi e l'intensità non eccessiva specie nelle località non periferiche e nel caso di opi fici che non occupino molti operai.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha la facol tà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

51. ALTRE ATTIVITA' CONTRARIE ALLA PUBBLICA QUIETE.

Sono inoltre vietate, se contrarie alla pubblica quiete:

- 1) le grida dei venditori dei giornali, stampati e merci in genere;
- 2) il suono delle campane dalle ore 22 alle ore 6 e l'abuso delle me desime nelle altre ore (salvo particolari ricorrenze);

3) il trasporto, il carico e lo scarico di materiale rumoroso effettuato senza le precauzioni e gli accorgimenti atti ad eliminare o gradatamente attutire il frastuono e ad evitare danni e pericoli;

4) i rumori inutili provocati da funzionamento troppo accelerato dagli automezzi e veicoli in genere sulle pubbliche vie;

5) le grida, gli schiamazzi, i canti specialmente se di persone riunite, tanto di giorno che di notte;

6) l'uso di amplificatori sonori.

Per particolari deroghe occorre chiedere l'autorizzazione al Sindaco.

52. ATTIVAZIONE ED ESERCIZIO DI MESTIERI, ARTI, INDUSTRIE, LABORATORI, DEPOSITI.

Chi intende attivare una qualsiasi industria, laboratorio o simile, deve farne domanda al Sindaco il quale rilascerà l'autorizzazione, oppure la negherà, oppure imporrà speciali prescrizioni.

A chi verrà autorizzato è fatto obbligo di usare ogni cautela per evitare molestia.

Tali pronunce saranno condizionate alla loro installazione nelle zone previste ed indicate nel P.F. salvo l'applicazione di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigente in materia.

53. DOMANDA DI ATTIVAZIONE.

Tra le altre, la domanda di cui all'articolo precedente, deve essere corredata dalle seguenti indicazioni: tipo di industria; località nella quale viene attivata l'attività; macchinario previsto con l'indicazione della sua rumorosità indicata in decibel; ogni maggiore delucidazione o chiarimento che l'interessato ritiene fornire. Il richiedente dovrà inoltre corredare la domanda con la dichiarazione che sono state rispettate le norme di cui all'art. 62 del presente Regolamento. Tale dichiarazione dovrà essere vistata dall'Ufficiale Sanitario e dal capo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Sindaco potrà richiedere ogni maggiore delucidazione o chiarimento a corredo della domanda, oltre dettagliate planimetrie dell'impianto e delle località contigue per un raggio di 100 mt..

Tale domanda deve essere fatta anche quando l'autorizzazione per l'esercizio compete, per leggi speciali, ad altra autorità.

Tale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali siasi ottenuta la autorizzazione.

Tutti coloro che già esercitano un'attività tra quelle previste dall'articolo precedente, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento devono chiedere l'autorizzazione di cui sopra.

54. MISURE PREVENTIVE ANTIRUMORE, IGIENE E SICUREZZA.

L'autorizzazione non sarà concessa, inoltre, se non saranno adottate le misure di prevenzione antincendio, d'igiene del lavoro contemplate da leggi e regolamenti generali e locali, nonchè le altre che l'Autorità Comunale ritenesse necessarie alla tutela della pubblica quiete.

Tali autorizzazioni non potranno essere concesse in prossimità di scuole, uffici pubblici, alberghi, ospedali, case di cura, chiese, quando

possono causare molestia a causa della loro speciale natura.

L'Amministrazione Comunale può procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezione dei locali ove si svolgono le attività di cui agli articoli precedenti e dei macchinari ivi contenuti.

55. INADEMPIMENTI.

Nel caso di inadempimenti, come nel caso che l'eliminazione delle molestie si sia dimostrata impossibile alla prova dei fatti, il Sindaco potrà limitare opportunamente l'orario di esercizio delle attività moleste o anche, udito il parere degli uffici comunali competenti, ordinarne il trasferimento.

56. REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI.

La licenza potrà essere revocata:

- a) quando si verificchino incompatibilità con le norme stabilite dal presente regolamento;
- b) quando non siano state osservate le norme stesse o quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) quando siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.

57. ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE.

L'esercizio di attività rumorose o incommode od insalubri di cui al capitolo VI T.U. delle leggi di P.S. è subordinato all'osservanza delle norme di questo titolo e limitato al seguente orario:

aprile - ottobre	ore 7,30 - ore 20,30
novembre - marzo	ore 8,00 - ore 19,30

Tuttavia sarà sempre in facoltà del Sindaco di vietare e subordinare a speciali cautele l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine o apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare il rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti.

58. SALE DA BALLO, CINEMA, RITROVI.

Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi in genere devono essere attivati in modo tale che i suoni e i rumori non possano essere percepiti dall'esterno.

Pertanto devono essere previamente autorizzati dall'Autorità di P.S.. Copia della domanda dovrà essere presentata anche al Sindaco.

59. CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli siano superiori ai 50 decibel nelle camere da letto e ai 75 nei locali di soggiorno, diffideranno i responsabili ad astenersi o a limitare le attività rumorose.

In caso di recidivo comportamento, il Sindaco promuoverà le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o limitando l'orario degli esercizi o ordinando il trasferimento dei medesimi; resta salva la facoltà di denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 659 C.P..

60. NORME PER LA RILEVAZIONE DEI RUMORI.

Il misuratore di livello sonoro impiegato dovrà essere costituito e impiegato secondo le norme A.S.A..

Per le rilevazioni in camera da letto il microfono del fonometro va posto sul centro del cuscino del letto; per le rilevazioni negli studi e soggiorni, sulla scrivania o sul tavolo principale.

61. VIGILANZA.

Allo scopo di curare l'osservanza delle disposizioni regolamentari, i funzionari ed agenti municipali possono sempre procedere a visite, ispezioni e controlli negli impianti o negli esercizi industriali.

62. CRITERI PER LO SCARICO DELLE ACQUE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI.

Gli artigiani e le industrie che intendono scaricare le acque di lavorazione in corsi d'acqua o in pozzi perdenti dovranno rispettare:

- a) le leggi statali vigenti in materia;
- b) le leggi regionali vigenti in materia;
- c) le disposizioni impartite dal Medico Provinciale di Varese e dall'Amministrazione Provinciale di Varese;
- d) i regolamenti e le ordinanze comunali.

T I T O L O V I °

SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO

63. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

In tutti i luoghi pubblici e in quelli privati soggetti al pubblico uso o al pubblico passaggio è vietato compiere azioni, tenere comportamenti, porre in essere opere che rechino pregiudizio alla sicurezza dei cittadini.

A tal fine sono rivolte le norme del presente titolo per le quali vale l'avvertenza di cui al 3° comma dell'art. 19.

64. TRASPORTO DI OGGETTI.

È vietato trasportare a mano oggetti che per peso e volume siano sproporzionati all'età e alle forze di chi deve trasportarli. È vietato il trasporto senza opportuni ripari e senza aver preso le opportune cautele di oggetti (vetri, ferri acuminati, falci, ecc.); è in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine tali oggetti.

Gli oggetti rigidi (aste, tubi, scale, ecc.) di oltre 4 mt. di lunghezza non possono essere trasportati da una persona sola.

Il trasporto di sifoni, bottiglie e recipienti di vetro in genere, deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta dei medesimi sul suolo pubblico.

65. ROVINO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI.

Ogni edificio con le proprie pertinenze deve essere tenuto in buono stato di conservazione non solo per la salvaguardia delle esigenze di cui al titolo 3° del presente regolamento, ma anche per evitare pericoli e danni; particolare attenzione deve essere riservata alla buona conservazione dei fumaioli, delle balconate, di cornicioni, di rivestimenti e tetti, compresi le grondaie ed i pluviali.

Gli oggetti d'ornamento (vasi, gabbie, sostegni vari), posti sulle finestre o sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere producendo danni a terzi.

L'innaffiamento dei vasi da fiori dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo le facciate dei fabbricati e sul suolo pubblico.

La pulizia delle gabbie degli uccelli e l'abbeveramento di questi devono farsi in modo che i rifiuti, il mangime e l'acqua non si riversino sui balconi e davanzali sottostanti e sulla pubblica via.

Qualunque guasto o rottura che si verifichi alle guglie, ai telai, ai marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve provvedere altresì alle opportune ed idonee segnalazioni dell'accaduto.

66. ORDINE DI RIPARAZIONI.

Qualora un edificio o parte di esso, minacci rovina, il Sindaco impar-

tirà al proprietario le disposizioni perchè siano adottate immediatamente le misure di sicurezza, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Non curando il proprietario le esecuzioni di esse nel termine prescritto, il Sindaco provvederà d'ufficio con ordinanza da emettersi ai sensi dell'art. 153 del citato T.U. n° 148/1915.

Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese da riscuotersi nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi, sarà passibile di contravvenzione.

67. PROTEZIONI IN OCCASIONE DI LAVORI.

I marmisti, scalpellini, muratori ed operai in genere quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno al pubblico o di intralcio alla circolazione.

Delle infrazioni alla presente norma saranno ritenuti responsabili i titolari dell'impresa.

68. POZZI E CISTERNE.

I pozzi, cisterne, stagni devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto e di quei ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

69. VERNICIATURE.

Le vetrine dei negozi, le loro decorazioni, le porte delle case, le finestre al piano terreno, le pensiline, i manufatti in genere e quant'altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, dipinti e verniciati di fresco, devono essere tenuti coperti ed opportunamente riparati.

70. ESPOSIZIONI SULLE PUBBLICHE VIE.

Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere anche in locali privati prospicienti a vie e piazze pubbliche deve munirsi di autorizzazione del Sindaco.

Il Sindaco la potrà negare qualora essa dia luogo ad essembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

71. PRESCRIZIONI PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI.

Nessun luogo destinato a spettacoli pubblici può essere aperto neppure per una rappresentazione straordinaria, se, oltre ad aver ottenuto il permesso dell'Autorità di P.S., il titolare non si sottoponga alle prescrizioni dell'Autorità comunale per salvaguardare la quiete, il decoro, l'igiene, la circolazione pubblica.

L'Autorità comunale potrà in ogni tempo verificare l'adempimento delle prescrizioni impartite, avendo gli agenti della Polizia municipale, libero accesso ad ogni luogo di spettacolo o trattenimento pubblico.

Senza il permesso dell'Autorità Comunale non si potrà collocare baracche e simili per pubblici spettacoli e trattenimenti pubblici nem-

meno sulle aree di proprietà privata quando queste siano contigue alla pubblica strada o comunque esposte alla vista del pubblico.

T I T O L O V I I °

DISCIPLINA DELLE SOSTANZE ESPLODENTI ED INFIAMMABILI.
CAUTELE CONTRO GLI INCENDI E L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

72. PRESCRIZIONI PER I RECIPIENTI CONTENENTI LIQUIDI INFIAMMABILI.

Ove si effettua la minuta distribuzione di liquidi infiammabili, i recipienti destinati a contenerli dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

- a) essere di lamiera zincata o stagnata con le giunzioni a saldatura resistente e, ove occorra, rafforzate con cerchiatura di ferro;
- b) essere muniti di valvola di sicurezza che impedisca l'elevarsi della pressione all'interno in caso di incendio;

Modifica apportata con delib. n. 78 C.C. del 17.11.1977

- I° comma art. 73 -

"Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di p.s. 18.6.1931, n. 773 e dal regolamento relativo 6.5.1940, n. 635, nonchè dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 228) e 12 maggio 1937 (G.U. 24.6.1937 n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale."

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n. 620."

contatto con l'acqua, possono essere tenuti nei locali di rivendita, senza prescrizioni speciali, se in quantità inferiori a Kg. 10.

Le sostanze solide infiammabili, come lo zolfo, il caucciù, la gomma elastica e derivati, le fibre vegetali ed i cascami di canapa, il cotone, il lino, la carta, gli strami, la paglia, il fieno, la torba, ecc., le sostanze suscettibili di autoaccensione e le sostanze combustibili in genere come grassi, cere non confezionate, stearina, bitume, pece, carboni minerali e vegetali, legna da ardere, legname d'opera, mobili confezionati, potranno essere tenuti in locali comuni, senza norme speciali, quando non superino i ql. 5.

74. PRESCRIZIONI PER PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE DI CELLULOIDE.

Chiunque, a qualsiasi titolo, detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi deve sottostare alle norme di sicurezza e alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 28, lett. A), della legge 27.12.1941, n° 1570 (vedi circolare del Ministero dell'Interno n° 53 del 20.4.1949).

75. CARTELLO DI DIVIETO DI FUMARE.

In ogni locale di deposito delle sostanze degli articoli di cui sopra

dovrà essere esposto, ben visibile e scritto a lettere cubitali, un cartello indicante il divieto assoluto di fumare.

76. PRESCRIZIONI PER FUCINE E FORNI.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili, devono essere costruite a volta e munite di cappa costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni da panettiere, pasticcere, o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suglo di mattoni.

Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco, che, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le provvidenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

L'inosservanza delle prescrizioni stabilite determinerà la revoca della licenza.

77. MANUTENZIONE CANNE FUMARIE.

Il proprietario di casa o l'inquilino, a seconda delle consuetudini e salvo particolari accordi, deve far spazzare dalla fuliggine, almeno una volta all'anno, il camino e canale del fumo, potendo provvedervi d'ufficio il Sindaco in caso di inadempienza da parte di chi si serve del camino, osservate le disposizioni dell'art. 153 del citato T.U. n° 148/1915.

78. PRESCRIZIONI PER CANNE FUMARIE.

Ogni locale in cui si faccia uso abitualmente del fuoco, deve essere provveduto di canali o camini di immissione e conduzione del fumo sopra i tetti; ed ove questi si trovassero vicini a case od altre abitazioni con finestre, lo sbocco del canale dovrà distare in modo che le abitazioni vicine non abbiano danno od incomodo.

79. PRESCRIZIONI CONTRO IL PERICOLO DI INCENDIO.

I possessori di case, fabbriche o botteghe potranno essere obbligati a fare quelle opere di riforma ai loro fabbricati che siano riconosciute necessarie per rimuovere il pericolo d'incendio.

In caso di inadempienza il Sindaco potrà procedere d'ufficio come al precedente articolo 77.

80. DIVIETO DI ATTIVITA' COMPORTANTI PERICOLI DI INCENDIO.

E' severamente vietato immettere nei canali del fumo travi od altri sostegni che facilmente possano incendiarsi.

E' proibito accatastare legna, paglia, fieno od altre materie facili a prendere fuoco, vicino ai camini o ad altri posti pericolosi per l'incendio, nonchè di accendere fuochi fuori dei camini, vicino all'abitato.

E' pure vietato accatastare nei magazzini i fieni in istato verde e tale che possano facilmente produrre autocombustione.

81. PRESCRIZIONI PER L'USO DI LANTERNE.

E' proibito di portare o tenere lanterne, che non siano chiuse fra ve

tri, nelle stalle, nei fienili e nei luoghi dove sono riposti la legna, il carbone, la paglia e altre materie combustibili.

82. PRESCRIZIONI PER I LOCALI CONTIGUI A DEPOSITI DI MATERIE INFIAMMABILI

I locali soprastanti o contigui ai magazzini e depositi di combustibile, di fieno, di stracci e simili, non dovranno contenere materie facilmente infiammabili.

83. NORME DI PREVENZIONE ANTINCENDIO.

Le aziende e le lavorazioni pericolose elencate nella tabella A e B del D.P.R. n° 689 del 26 maggio 1959, nonché le industrie, i depositi e le attività commerciali e di vendita determinate con il Decreto interministeriale n° 1973 del 27 settembre 1965 (G.U. n° 276 dell'8 novembre 1965) devono sottostare alle norme di sicurezza contro i pericoli di incendio e scoppio emanate dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Antincendi. Le predette aziende, lavorazioni e attività pericolose sono tenute a munirsi della licenza di esercizio del Sindaco.

Il rilascio delle licenze di esercizio è subordinato al preventivo parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (art. 33, comma 9, legge n° 1670 del 27 dicembre 1941 - G.U. n° 27 del 3 febbraio 1942).

Il suddetto comando, in conformità a quanto prescritto dalla Legge n° 966 del 26 luglio 1965, effettua le visite di controllo di prevenzione incendi, e, dopo aver accertata la rispondenza dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature antincendio alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "Certificato di prevenzione incendi" che ha validità pari alla periodicità delle visite.

La periodicità delle visite e dei controlli è stabilita dal citato decreto interministeriale n° 1973.

In caso di inosservanza delle disposizioni sopra elencate, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, può essere disposta la sospensione delle licenze di esercizio, con le modalità stabilite dall'art. 2 della legge n° 966 del 26 luglio 1965.

84. NORME DI PREVENZIONE ANTISMOG.

L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi e liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le condizioni di salubrità dell'aria ed a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, devono sottostare alle norme di cui alla legge n° 615 del 13 luglio 1966 recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico ed ai regolamenti di esecuzione già emanati nonché ad altre norme emanande.

85. CONDUTTURE DEL GAS.

La costruzione degli impianti di distribuzione di gas naturale per rifornire il gas alle utenze ubicate nel centro urbano, deve essere realizzata secondo le norme di sicurezza elencate nella circolare ministe

riale n° 56 del 16 maggio 1964 e successive emanande.

Per gli allacciamenti delle utenze alla condotta stradale devono essere osservate le seguenti cautele:

1) I contatori del gas devono essere installati, di massima, all'esterno dei locali aventi le seguenti destinazioni: abitazioni, pubblici ritrovi, depositi e lavorazioni di sostanze infiammabili e combustibili ed in tutti i locali od ambienti in cui vi è pericolo d'incendio.

Nei locali cantinati e negli ambienti sprovvisti di aperture di areazione dirette verso l'esterno è vietata l'installazione di contatore.

2) Nei locali predetti, le tubazioni di distribuzione del gas dovranno essere in acciaio od altro metallo avente le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco, e dovranno essere ispezionabili su tutto il loro percorso. E' vietato l'impiego di tubazioni di piombo. I locali di cantinati sprovvisti di aperture di areazione non dovranno essere attraversati da tubazioni.

3) La derivazione di presa dalla conduttura stradale al contatore dovrà essere fatta con tubazioni d'acciaio sistemate all'esterno del fabbricato.

4) Nell'attraversamento delle murature la tubazione dovrà essere protetta con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno.

Gli impianti termici alimentati dal gas di rete (centrali termiche per riscaldamento centralizzato e produzione di acqua calda in edifici civili, impianti per forni da pane e forni di altri laboratori artigianali, per cucine e lavaggio stoviglie, per lavaggio biancheria e sterilizzazione, per inceneritori rifiuti) devono essere rispondenti alle norme emanate dal Ministero dell'Interno con circolare del 25 novembre 1969, n° 68, e successive norme emanande.

86. IMPIANTI CENTRALIZZATI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO.

Gli impianti centralizzati di gas di petrolio liquefatto per uso domestico e industriale, costituiti da recipienti portatili (bombole), o da serbatoi di accumulo, devono essere realizzati secondo le norme di sicurezza di cui al D.P. n° 620 del 28 giugno 1955, della circolare ministeriale n° 74 del 20 settembre 1935, e successive norme emanande.

Gli impianti di utilizzazione di gas di petrolio liquefatto costituiti da una sola bombola devono essere installati in modo da rispettare, di massima, le seguenti condizioni di sicurezza:

1) installazione della bombola di gas di petrolio liquefatto all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: fuori sui balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno);

2) protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso.

La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas di petrolio liquefatto. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare parti

colare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

87. USO DI FIAMMA LIBERA.

E' assolutamente vietato:

- 1) l'uso di fiamme libere per la ricerca di gas, anche in luoghi aperti;
- 2) fare uso del fuoco in locali che non siano provvisti di condotte del fumo o nei quali sia comunque vietato;
- 3) gettare in qualsiasi luogo pubblico oggetti accesi che possano comunque essere pericolosi;
- 4) fornire di alcool, petroli, benzina le lampade e i fornelli mentre sono accesi o in vicinanza di fiamme libere.

E' fatto obbligo ai proprietari dei depositi, esercizi di vendita e di utilizzazione di cui al presente titolo di segnalare opportunamente al pubblico il divieto di fumare o comunque di usare fiamme libere nei locali e nelle aree predette.

88. FUOCHI ARTIFICIALI, ESPLOSIVI.

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Salvo quanto disposto dal T.U. di P.S. e relativo regolamento di esecuzione, è proibita l'esplosione di mine in vicinanza dell'abitato senza aver preventivamente fatto dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

89. SEGNALAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI INCENDIO.

In caso di incendi, gli abitanti del locale incendiato o i vicini o ogni altra persona che si trovi presente lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al corpo dei VV.FF. o ad ogni altra Autorità che espliciti servizi di ordine pubblico.

Tutti coloro che accorrono sul luogo sono tenuti, a richiesta della Autorità ad adoperarsi per la estinzione, coadiuvando i Vigili del Fuoco.

La direzione del servizio di estinzione spetta al Comandante dei Vigili del Fuoco o di chi ne fa le veci e ad essi devono essere soggetti tanto i cittadini quanto gli eventuali reparti di truppa.

E' obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità quegli utensili che possono contribuire alle estinzioni, salvo il diritto a conseguire dal proprietario del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento degli eventuali danni.

I vigili e gli agenti delle FF.PP. possono, all'occorrenza introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per l'estinzione e i rispettivi proprietari ed inquilini obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso di proprie riserve od allacciamenti idrici.

90. ABUSO DI SEGNALAZIONI.

Salvo le maggiori responsabilità penali, è vietato manomettere od usare e imitare abusivamente i segnali di chiamata di Corpi incaricati di

servizi pubblici od imitarne le tonalità, o provocarne in qualsiasi modo l'intervento con falsa o arbitraria chiamata.

T I T O L O V I I I °
ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI
AMBULANTI E MESTIERI VARI

91. AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO.

Chiunque intende esercitare il commercio di qualsiasi merce, all'ingrosso o al minuto, deve munirsi della speciale autorizzazione prescritta dalla Legge n° 426 dell'11 giugno 1971.

La predetta Legge, nonché le norme del presente Regolamento e dell'apposito regolamento per la concessione delle autorizzazioni di commercio regolano la materia di vendita al pubblico di merci.

Non necessitano invece di autorizzazione di commercio talune particolari attività di vendita (ortofrutticoltori, artigiani, ecc.) disciplinate da leggi particolari.

92. OBBLIGO DI VENDITA.

I venditori non possono rifiutare la vendita delle merci, nè possono occultarla in modo alcuno.

La cessazione o l'interruzione della vendita non autorizzata dai competenti uffici, è motivo, a secondo della durata e della gravità dei casi, di semplice sanzione pecuniaria, di sospensione o di revoca.

93. CONDIZIONI DEI LOCALI.

I pubblici esercizi devono essere costantemente puliti ed adeguatamente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico.

Nei locali non devono eseguirsi operazioni che non abbiano stretta attinenza con l'esercizio o che possano riuscire indecorose e antigieniche.

L'ampiezza dei medesimi, le condizioni igieniche, e le attrezzature generali saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove autorizzazioni o sub-ingressi, al fine di permettere un adeguamento delle attuali strutture commerciali e della rete distributiva cittadina al piano di sviluppo commerciale.

In ogni nuovo esercizio pubblico (bar, osterie, locande, caffè, ecc.) è fatto obbligo di provvedere alla messa in opera di sufficienti servizi igienici.

I titolari attuali devono provvedere a ciò nel corso dei prossimi cinque anni.

94. PESI E MISURE.

I venditori devono essere provvisti di bilance e misure regolamentari in modo che il compratore possa facilmente verificare le pesate e le misurazioni.

Sui pacchi che si tengono già preparati per la vendita devono essere indicati la qualità e il peso, se trattasi di merci che normalmente si vendono a peso.

95. PESATURA DELLE MERCI.

Tutte le merci devono essere pesate e vendute al netto, salvo quanto previsto al successivo art. 97.

96. VENDITA DEL PANE.

La confezione del pane deve essere effettuata nelle forme e qualità stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme non esonera l'esercente, se l'acquirente lo domanda, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La qualità e i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da apposita tabella esposta in modo visibile.

97. CARTA PER AVVOLGERE I GENERI COMMESTIBILI.

La carta da avvolgere i commestibili deve essere perfettamente nitida e spoglia di ogni sostanza minerale, e non superare il peso di gr. 0,60 per decimetro quadrato e mai complessivamente il 5% del peso della merce; qualora si usino due carte da avvolgere, solo una potrà essere posta sulla bilancia.

E' proibito far uso di carta colorata, stampata o scritta, per involgere sostanze alimentari di qualsiasi natura che non siano racchiuse in involucri naturali, in scatole o vasi.

98. CARTELLINI DEI PREZZI.

Chi espone al pubblico per la vendita generi alimentari o merci di qualunque specie è tenuto ad indicare il prezzo in modo chiaro apponendo un apposito cartellino.

Sono esclusi dall'obbligo di pubblicità le merci interne nel negozio e quelle dichiarate esenti dal competente Ministero del Commercio.

Il Sindaco, ove circostanze speciali lo richiedano, potrà ordinare che i rivenditori di generi alimentari, oltre che uniformarsi alle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi, debbono anche tenere esposti alla vista di tutti, apposite tabelle indicanti la qualità ed i prezzi dei generi che essi mettono in vendita.

99. DIVIETO DI ESPOSIZIONE DI ALCUNE MERCI.

E' vietato esporre determinati tipi di merce e precisamente: bestie macellate o parti di esse, generi di salsamentaria, in modo tale che possano lordare i passanti o la pubblica via.

100. LOTTA CONTRO LE MOSCHE.

I commestibili che non possono lavarsi prima di essere consumati (come le farine, le paste alimentari, i salumi, i latticini, le conserve e simili) devono essere tenuti costantemente coperti e riparati dalla polvere e dagli insetti, osservando, in modo particolare, le disposizioni impartite con la legge 29 marzo 1928, n° 858, e col decreto ministeriale 20 maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

101. ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE.

Coloro che intendono esercitare il commercio ambulante dovranno aver prima ottenuto la prescritta licenza di cui alle leggi 5 febbraio 1934 n° 327, e n° 426 dell'11. giugno 1971. Senza posteggio fisso, concesso

dall'Amministrazione, essi possono svolgere tale commercio nell'ambito del territorio comunale, purchè rispettino il limite della cerchia cittadina, così come stabilito nelle apposite ordinanze del Sindaco.

I venditori ambulanti non possono sostare sulle vie principali e nelle vicinanze di negozi autorizzati alla vendita di merci da loro vendute. Dovranno pure rispettare l'orario dei negozi.

102. VENDITA AMBULANTE COMMESTIBILI.

Per la vendita dei generi commestibili e delle bevande i venditori ambulanti dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell'Ufficiale Sanitario, e per la vendita degli alimenti di origine animale a quelle del Veterinario comunale.

103. FIERE E SAGRE.

In occasione di fiere e mercati i commercianti ambulanti, osservate le prescritte disposizioni generali, non possono occupare nessun posto se non con il permesso dell'Amministrazione comunale e solo nei luoghi dalla medesima stabiliti.

E' vietato ostacolare la circolazione vagando con veicoli od animali, o con grandi tavole, ceste, recipienti e simili oggetti ingombranti, tollerandosi, al più, la cassetta o cesta portatile al braccio di una sola persona.

104. PRESCRIZIONI DURANTE LA VENDITA AMBULANTE.

Gli ambulanti, oltre alle prescrizioni di cui sopra, devono in particolare osservare le seguenti disposizioni:

- 1) vendere solo i generi di cui alla licenza;
- 2) tenere contegno corretto ed educato;
- 3) controllare la decorosità del veicolo e delle attrezzature e la pulizia del luogo di vendita;
- 4) non arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, all'accesso di case private, negozi ed edifici;
- 5) non fare uso di altoparlanti, evitare grida, suoni, rumori eccessivi;
- 6) tenere sempre sgombro il suolo pubblico da qualunque residuo o rifiuto del loro commercio e raccogliere i residui stessi in apposito recipiente.

105. MESTIERI AMBULANTI.

Nessuno potrà esercitare sia abitualmente, sia occasionalmente, mestieri ambulanti nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato d'iscrizione delle Autorità di P.S. senza prima aver ottenuto apposita autorizzazione dall'Autorità comunale.

Per suonatori, cantanti, saltimbanchi, giostre e simili, i singoli permessi potranno essere concessi solo dopo attenta valutazione dei mestieri, delle località e dell'orario in cui si intendono esercitare.

E' perciò sempre vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, servizi o con la richiesta di denaro oppure richiamarne l'attenzione con grida e schiamazzi.

106. FACCHINI.

Chi esercita il mestiere di facchino pubblico dovrà essere munito della tariffa dei prezzi per i vari servizi, stabilita dall'Autorità Comunale.

Ad essi è fatto divieto di imporre la loro opera e di impedire ai cittadini di servirsi di propri speciali dipendenti, anche se provvisti di documenti di legge.

E' assolutamente proibito seguire o far seguire da terza persona, le vetture, le automobili o i passeggeri per offrirsi in servizio oppure di richiamare l'attenzione del pubblico con grida e schiamazzi.

107. NOMADI.

Ai nomadi è vietato transitare con i loro carri per le vie del centro. La sosta dei medesimi potrà essere consentita solo alla periferia.

La durata della sosta non potrà comunque superare le 48 ore.

X

X

T I T O L O I X °

P E N A L I T A'

108. PENALITA'

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, salvo le maggiori sanzioni del Codice Penale, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore alle lire 1000 (mille) e non superiore alle lire 200.000 (duecentomila) in conformità della norma contenuta nell'articolo 106 T.U. Legge Comunale e Provinciale del 3 giugno 1934, n° 383 modificata dall'art. 9 della Legge 9 giugno 1947, n° 530 e dell'art. 3 Legge 12 luglio 1961, n° 603.

Per l'applicazione di detta sanzione amministrativa, saranno osservate le disposizioni della Legge 3 maggio 1967, n° 317.

109. RIMISSIONE IN PRISTINO.

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, di cui all'articolo precedente o alla pronuncia di altre sanzioni amministrative (quali sospensioni, revoche, decadenze, ecc.) il Sindaco può ordinare la remissione in pristino, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 153 T.U. 5 febbraio 1915, n° 148 e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

110. SANZIONI ACCESSORIE.

Qualora l'infrazione comportasse, oltre la pena pecuniaria, anche più gravi sanzioni amministrative, quali la sospensione dell'esercizio o della concessione, il contravventore non potrà usufruire nuovamente della sua licenza, se non avrà scontata la pena pecuniaria, salvo il caso in cui dichiari esplicitamente di voler deferire la questione all'Autorità giudiziaria.

Alla presente norma sono tenuti anche i concessionari di licenze disciplinati con qualsiasi altro regolamento comunale.

TITOLO X°

DISPOSIZIONI FINALI

III. DISPOSIZIONI FINALI.

Il presente Regolamento entrerà in vigore con le approvazioni e pubblicazioni di legge ed abroga tutte le disposizioni che con esse non armonizzano, salvo le espresse deroghe contenute nei suoi singoli articoli.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana è stato deliberato dal Consiglio Comunale in data 10 dicembre 1974, n° 93.

IL SINDACO
F.to Giuseppe Adamoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eligio Melandri

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 25.12.1974 al 9.1.1975, senza opposizioni.

Veduggio, 10.1.1975

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eligio Melandri

Visto: IL SINDACO
F.to Giuseppe Adamoli

Esaminato, senza formulare rilievi, dalla Sezione Provinciale di Controllo di Varese in seduta 13.3.1975, n° 9680.
Varese, 13 marzo 1975.

IL PRESIDENTE
F.to S. Caramella

IL SEGRETARIO
F.to A. Carini

Il sottoscritto dott. Eligio Melandri dichiara che il presente Regolamento di Polizia Urbana è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 15.3.75 al 31.3.1975, a termini dell'art. 345 del T.U. Leggi Sanzioni 27.7.1934, n° 1265.

Veduggio, 1° 4.1975

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eligio Melandri

Copia del presente Regolamento è stato inviato alla Regione Lombardia - Assessorato Enti Locali, con nota prot. n° 17.14 in data 10.4.1975.

IL SINDACO
F.to Giuseppe Adamoli